

**Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
(Org-DFGP)**

Modifica del 21 ottobre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 novembre 1999¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

⁴ Alla Segreteria generale è aggregata amministrativamente la Commissione per la prevenzione della tortura e la sua segreteria. I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese e a un'indennità. Per il loro calcolo si applica per analogia l'ordinanza del 3 giugno 1996² sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

21 ottobre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 172.213.1
² RS 172.31

